



COMUNE DI PRIMIERO

SAN MARTINO DI CASTROZZA

Provincia di Trento

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

2016

Approvato con Decreto del Commissario straordinario n. 93 del 26.04.2016.
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 29.05.2018

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito e finalità
- Art. 2 - Vigilanza e sanzioni
- Art. 3 - Esibizione di titolo

CAPO II OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

- Art. 4 - Occupazione di suolo
- Art. 5 - Occupazione per attività propagandistiche
- Art. 6 - Raccolte a scopo benefico

CAPO III SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

- Art. 7 - Trasporto e uso d'oggetti pericolosi
- Art. 8 - Alberi, rami e siepi
- Art. 9 - Circolazione di bambini e di persone incapaci
- Art. 10 - Recapito degli amministratori di condominio

CAPO IV IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI

- Art. 11 - Pulizia del suolo e di strutture
- Art. 12 - Campeggio
- Art. 13 - Ripulitura terreni incolti
- Art. 14 - Atti vietati sul suolo pubblico
- Art. 15 - Sgombero neve
- Art. 16 - Manomissione dei contenitori
- Art. 17 - Tutela delle aree verdi
- Art. 18 - Distribuzione di materiale pubblicitario
- Art. 19 - Divieti di manomissione
- Art. 20 - Divieti d'utilizzo
- Art. 21 - Conservazione e manutenzione d'edifici e manufatti
- Art. 22 - Numerazione civica

CAPO V CURA DEGLI ANIMALI

- Art. 23 - Finalità ed ambito d'applicazione
- Art. 24 - Disposizioni e divieti generali
- Art. 25 - Uso di sostanze velenose
- Art. 26 - Pulizia di luoghi e locali pubblici

- Art. 27 - Disturbo da animali
- Art. 28 - Cani
- Art. 29 - Gatti

CAPO VI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE

- Art. 30 - Vigilanza
- Art. 31 - Limiti temporali per l'esercizio d'attività
- Art. 32 - Rumori e vibrazioni da attività domestiche
- Art. 33 - Esercizi pubblici e attività commerciali
- Art. 34 - Dispositivi acustici antifurto installati negli edifici
- Art. 35 - Uso di petardi e materiali pirotecnici
- Art. 36 - Giochi rumorosi
- Art. 37 - Definizioni
- Art. 38 - Cantieri edili, stradali e simili
- Art. 39 - Attività di piccola manutenzione e simili
- Art. 40 - Servizi di pubblica utilità

CAPO VII ATTIVITA' AGRICOLA

- Art. 41 - Norme per l'utilizzo d'antiparassitari e presidi sanitari
- Art. 42 - Apicoltura
- Art. 43 - Spargimento letame e liquami

CAPO VIII DISCIPLINA D'ALTRE ATTIVITA'

- Art. 44 - Commercio itinerante
- Art. 45 - Esposizione presso edicole
- Art. 46 - Mercati/Fiere utilizzo attrezzature

CAPO IX ALTRE DISPOSIZIONI

- Art. 47 - Norme di convivenza
- Art. 48 - Residenza nelle Attività turistico ricettive
- Art. 49 - Collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari,
degli altri mezzi pubblicitari soggetti ad autorizzazione
- Art. 50 - Abrogazioni

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e finalità

1. Il regolamento di polizia urbana disciplina comportamenti ed attività in ogni modo influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la salute e la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità e la conservazione dei beni comuni e la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il regolamento è efficace su tutti gli spazi ed aree pubblici e su quelli privati aperti al pubblico transito del centro abitato.
3. Il regolamento disciplina inoltre attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna qualificazione, s'intende il regolamento di polizia urbana.

Art. 2

Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del regolamento è affidata alla Polizia Locale, agli Agenti/Ufficiali di polizia giudiziaria; l'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689, Legge 23/92, D.Lgs. 507/99, D.P.Reg. 3/L-2005 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, interrompe immediatamente la condotta illecita, ripristina lo stato dei luoghi ed adempie le prescrizioni del regolamento.
3. L'Amministrazione comunale elimina ogni conseguenza della condotta illecita e si sostituisce nell'esecuzione degli adempimenti omessi, con rivalsa di spese a carico del trasgressore.
4. Chi viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 ad € 360,00.

Art. 3

Esibizione di titolo

1. Nel caso in cui il regolamento o altri regolamenti prevedano l'ottenimento di un'autorizzazione o di una concessione, la medesima è esibita agli organi di vigilanza su loro richiesta.
2. Chi viola la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

CAPO II

OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

Art. 4

Occupazione di suolo

1. Qualsiasi occupazione di suolo aperto al pubblico transito è soggetta ad concessione dell'Amministrazione comunale.
2. Il concessionario, qualora l'occupazione del suolo renda difficoltoso individuare e raggiungere abitazioni private, attività commerciali, pubblici esercizi, uffici e aziende, predispone, a proprie spese, la segnaletica e le opere necessarie per individuare e raggiungere le abitazioni o la sede delle attività di terzi.
3. Al termine dell'occupazione di suolo pubblico o di operazioni di carico e scarico il responsabile pulisce e ripristina l'area utilizzata. L'Amministrazione comunale ripristina, in caso contrario, lo stato dei luoghi con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
4. Ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dal regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 5

Occupazione per attività propagandistiche

1. Le occupazioni di suolo pubblico o di luogo aperto al pubblico transito per attività a scopo di lucro, escluse quelle richieste da associazioni, comitati, Organizzazioni non lucrative d'utilità sociale, organizzazioni sindacali, partiti e movimenti politici, non sono concesse nei seguenti casi:
 - a) a distanza inferiore a cinquanta metri dall'ingresso d'ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili, sedi di pubbliche amministrazioni, luoghi di culto e dei cimiteri;
 - b) a distanza inferiore a cento metri dal perimetro occupato da fiere e mercati, salvo specifica deroga da parte dell'Amministrazione comunale;
 - c) l'occupazione non può superare i due giorni consecutivi;
 - d) rilascio, nello stesso posto, ad un singolo richiedente, al massimo di sei concessioni per anno solare.
2. L'Amministrazione comunale può individuare le aree comunque non utilizzabili per le attività propagandistiche di cui al comma 1 in base ai seguenti criteri:
 - a) tutela architettonica, paesaggistica e storica;
 - b) sicurezza della circolazione stradale.
3. Chi viola le prescrizioni contenute nelle concessioni di occupazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art.6

Raccolte a scopo benefico

1. Le raccolte d'indumenti, e altri materiali a scopo benefico ed umanitario, nonché quelle d'offerte in denaro effettuate su aree pubbliche sono vietate a meno di 50 mt dagli ingressi di scuole, luoghi di cura, casa di soggiorno per anziani e disabili, e cimiteri.
2. Durante le operazioni di raccolta è vietato importunare le persone.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

CAPO III

SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

Art. 7

Trasporto e uso d'oggetti pericolosi

1. L'uso in luogo pubblico di scale a mano o la collocazione temporanea di ostacoli, su area aperta al pubblico transito, è consentito solo se gli ingombri sono vigilati od opportunamente transennati.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 8

Alberi, rami e siepi

1. I rami e le siepi non possono invadere aree soggette a pubblico transito.
2. Ramificazioni e fogliame non possono limitare in ogni caso l'efficacia degli impianti d'illuminazione pubblica.
3. Chi esegue lavori di taglio e potatura rimuove e smaltisce tempestivamente gli scarti e residui vegetali.
4. I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi, rimuovono fogliame, fiori, alberi o rami rinsecchiti o comunque lesionati che si depositano sulle aree soggette a pubblico transito.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 9

Circolazione di bambini e di persone incapaci

1. I minori d'età inferiore ai sei anni, in ogni luogo pubblico, sono vigilati e sorvegliati da chi ne ha la responsabilità.
2. Quanto disposto al comma 1 vale anche per gli individui d'età superiore, qualora non siano in grado di badare a se stessi.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 10

Recapito degli amministratori di condominio

1. Il recapito dell'amministratore condominiale, qualora nominato ai sensi del codice civile, è indicato, in modo ben visibile, nell'atrio dell'edificio condominiale.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

CAPO IV

IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI

Art. 11

Pulizia del suolo e di strutture

1. I proprietari o i conduttori d'edifici puliscono il piano di calpestio degli ingressi, degli anditi, dei passaggi e dei sottoportici di rispettiva pertinenza.
2. I medesimi inoltre puliscono muri, strutture, grate, inferriate, vetrine, serramenti e quant'altro è visibile da area pubblica.
3. Il concessionario di tende, infissi o strutture sporgenti le conserva in stato di decoro e pulizia e le rimuove o le ripiega in occasione di fiere e mercati.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 12

Campeggio, bivacchi e accampamenti

1. In tutto il territorio comunale è vietato il campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma. Resta salvo quanto consentito con specifiche autorizzazioni.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 ad € 360,00.

Art. 13

Ripulitura terreni incolti

1. Al fine di garantire il decoro Urbano ed a tutela dell'incolumità pubblica, per ridurre il rischio di incendi e per impedire la proliferazione di ratti, rettili ed insetti, tutti i proprietari e/o locatari di terreni incolti, giardini e/o appezzamenti di terreno in genere, posti all'interno ed a margine di zone urbanizzate e nelle immediate vicinanze di case sparse, dovranno tenerli liberi da vegetazione spontanea e sterpaglie.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 ad € 360,00.

Art. 14

Atti vietati sul suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) eseguire giochi che possono creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose come ad esempio l'uso di bombolette spray di qualsiasi genere, salvo specifiche deroghe o autorizzazioni, di inchiostro simpatico, di farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
 - b) gettare a terra carte, mozziconi di sigarette;
 - c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private su suolo pubblico o caditoie stradali;
 - d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche, schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;
 - f) E' vietato appropriarsi del denaro gettato nelle fontane dai cittadini se non preventivamente autorizzati dall'amministrazione comunale;
 - g) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali;
 - h) bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, davanti ai luoghi di culto, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie d'ingresso.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 15

Sgombero neve

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili a qualunque scopo destinati rimuovono tempestivamente ghiaccioli pendenti e falde di neve sporgenti dalle strutture degli edifici soprastanti le aree di pubblico transito. Gli interessati, fino a rimozione avvenuta ed a proprie cure, delimitano l'area sulla quale possono cadere falde di neve o ghiaccio.
2. Non è consentito accumulare neve in prossimità o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, delle isole ecologiche interrate, delle caditoie stradali, dei chiusini dei pozzetti, degli idranti e delle prese antincendio.
3. E' vietato depositare su aree soggette al pubblico transito la neve rimossa da aree private. La neve scaricata da tetti o terrazze su suolo pubblico è tempestivamente rimossa dai soggetti indicati al comma 1.
4. E' vietato cospargere d'acqua il suolo soggetto a pubblico transito in periodo invernale.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 16

Manomissione dei contenitori

1. E' vietata l'estrazione di rifiuti dai cassonetti, dai cestini stradali e dai contenitori per la raccolta differenziata.
2. E' vietato spostare cestini o cassonetti per rifiuti dal punto di collocazione stabilito dal gestore del ciclo dei rifiuti urbani o dall'Amministrazione comunale.
3. E' vietato affiggere sui contenitori per la raccolta dei rifiuti manifesti, avvisi, locandine.
4. È vietato inserire nei contenitori per la raccolta delle deiezioni animali altri tipi di rifiuto.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 17
Tutela delle aree verdi

1. Il presente articolo si applica alle aree verdi pubbliche e private ad uso pubblico.
2. Nelle aree verdi è vietato:
 - a) provocare rumori molesti;
 - b) calpestare aiuole di piante e fiori;
 - c) strappare rami e cogliere fiori;
 - d) danneggiare le piante ed i tappeti erbosi;
 - e) circolare con veicoli a motore ad esclusione di quelli adibiti alle operazioni di manutenzione e vigilanza;
 - f) spargere sostanze e liquidi dannosi per la vegetazione;
 - g) manomettere le attrezzature installate;
 - h) praticare attività sportive al di fuori dei luoghi a ciò riservati ed in particolare il “gioco del calcio” da parte di soggetti con età maggiore di dodici anni;
 - i) immergersi nei laghi e nelle fontane;
 - j) accedervi quando sono chiuse in tutto o in parte;
 - k) occupare i tappeti erbosi durante le operazioni manutentive.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 18
Distribuzione di materiale pubblicitario

1. La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa solo nelle mani del destinatario o a domicilio.
2. E' vietato lanciare o abbandonare materiale pubblicitario su area pubblica.
3. E' vietato porre pubblicità sui veicoli in sosta.
4. E' vietato porre pubblicità sui pali della pubblica illuminazione e su tutti i supporti di segnaletica pubblica.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 19
Divieti di manomissione

1. E' vietato coprire, spostare, guastare o sporcare targhe riportanti la denominazione delle vie o altre indicazioni di pubblica utilità, tabelle e piastrelle dei numeri civici, pennoni, corpi illuminanti e relativi sostegni, le attrezzature e giochi installati in piazze e parchi comunali ed ogni altra attrezzatura posta nell'ambito o a servizio d'aree adibite ad uso pubblico.
2. E' vietato sporcare, macchiare, guastare e colorare i muri degli edifici, qualsiasi altro manufatto, la pavimentazione stradale, porte ed infissi.
3. E' vietato scrivere e disegnare sui muri e su tutte le superfici ed infissi esterni.
4. L'Amministrazione comunale può cancellare, rimuovere o riparare avvisando con congruo anticipo i possessori degli immobili.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 ad € 360,00.
6. Il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido riparano integralmente i danni arrecati e li risarciscono.

7. Il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido possono riparare anche mediante il loro personale intervento di ripristino. Le modalità di ripristino sono concordate con l'Amministrazione comunale.

Art. 20

Divieti d'utilizzo

1. E' vietato salire su monumenti, fontane, cancellate, muri di cinta, recinzioni e alberi o arrampicarsi all'esterno di edifici pubblici e privati aggettanti su area pubblica, se non per eseguire operazioni di riparazione o manutenzione.
2. E' consentito prelevare acqua dalle fontane pubbliche esclusivamente con dei recipienti. E' vietato prelevare l'acqua con tubazioni provvisorie o altri mezzi.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 21

Conservazione e manutenzione d'edifici e manufatti

1. I proprietari d'edifici e manufatti antistanti aree pubbliche o adibite a pubblico transito o visibili dalle medesime aree conservano le facciate degli edifici e tutte le strutture fisse o mobili degli stessi e relative pertinenze in buono stato ai fini della sicurezza e salute pubblica.
2. I proprietari e possessori d'edifici ripristinano con sollecitudine intonaci o cornicioni anche se solo parzialmente lesionati, tegole sporgenti, camini instabili, canali pluviali intasati o forati e tutte le cose che possano creare situazioni di pericolo.
3. I proprietari e possessori d'edifici delimitano e segnalano la parte di struttura lesionata.
4. Gli interventi di recinzione in condizioni di emergenza sono ammessi senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico se è subito informato l'Ufficio tecnico comunale o la Polizia Locale e non è necessario sospendere la circolazione stradale. L'occupazione è regolarizzata nelle successive quarantotto ore.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di una somma da € 60,00 ad € 360,00.

Art. 22

Numerazione civica

1. La numerazione civica è stabilita e gestita dal Comune in conformità alla specifica normativa e secondo criteri e modalità fissati dal Servizio preposto.
2. Le targhette di numerazione civica interna ed esterna sono acquisite ed installate a cura e spese del proprietario. Il medesimo le mantiene in buono stato e ne assicura la visibilità dall'area di libero accesso, pubblica o privata.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento i proprietari d'immobili installano le targhette mancanti o ripristinano quelle usurate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da € 40,00 ad € 240,00. I trasgressori adempiono le disposizioni dei commi 2 e 3 entro sette giorni dalla contestazione dell'infrazione.

CAPO V

CURA DEGLI ANIMALI

Art. 23

Finalità ed ambito d'applicazione

1. L'Amministrazione comunale promuove il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
2. Il presente capo non si applica:
 - a) alla detenzione di volatili ad uso venatorio autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - b) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Art. 24

Disposizioni e divieti generali

1. I detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, assicurano il benessere degli animali ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.
2. Gli animali, in rapporto alle dimensioni, alla forza ed al grado di aggressività sono condotti da persone di condizione psico-fisica adeguata.
3. Nei luoghi privati, gli animali possono essere lasciati liberi se un'idonea recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito.
4. Chi viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 25

Uso di sostanze velenose

1. E' vietato spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alimenti o preparati contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 26

Pulizia di luoghi pubblici

1. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico porta con sé sacchetti o strumenti adeguati alle dimensioni degli animali per la rimozione delle loro feci ad esclusione dei passaggi per transumanza. L'attrezzatura è mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.
2. I detentori di animali rimuovono le feci prodotte dai medesimi con le attrezzature di cui al comma precedente.
3. I contenitori usati sono depositati ben chiusi negli appositi cestini per la raccolta delle deiezioni canine o in mancanza degli stessi, nei cestini stradali.
4. E' vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, nelle aiuole e sulle attrezzature dei parchi pubblici.
5. E' vietato somministrare cibi ai colombi o ad altri volatili ed a tutti gli animali selvatici, se non nelle aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale.
6. Chi viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 15,00 ad € 90,00, per le altre violazioni del presente articolo si applica invece la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 27

Disturbo da animali

1. I detentori di animali adottano tutti gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività.
2. E' vietato detenere nel centro abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare gravi e ripetuti inconvenienti.
3. L'Amministrazione comunale, qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provoca inconvenienti igienici può, su parere dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, ordinarne l'allontanamento.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 28

Cani

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
2. È vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle aree pubbliche. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali. La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia.
3. I cani sono condotti:
 - a) al guinzaglio e con la museruola nei locali pubblici;
 - b) al guinzaglio lungo vie ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - c) al guinzaglio e con la museruola lungo vie e luoghi pubblici o aperti al pubblico in situazioni di affollamento nelle quali non sia possibile evitare il contatto con persone. Durante la conduzione del cane nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatto salvo quanto

previsto dal successivo comma 6, il guinzaglio va utilizzato ad una misura non superiore a mt. 1,50.

4. E' vietato l'accesso ai cani:
 - a) nelle aree giochi per bambini;
 - b) nelle scuole e loro pertinenze funzionali se non è giustificato da scopi didattici;
 - c) in luoghi di cura, fatti salvi gli ambulatori veterinari e i luoghi ove è praticata la pet-therapy;
 - d) nei luoghi di culto.
5. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde d'uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani dotati anche delle opportune attrezzature. In queste aree i cani possono muoversi, correre e giocare sguinzagliati, senza museruola e sotto la vigile responsabilità dei loro accompagnatori.
6. I cani accedono a tutti i luoghi aperti al pubblico, fatta eccezione per quelli in cui l'accesso è vietato da altre norme o da specifica determinazione dell'esercente resa palese al pubblico tramite avviso ben visibile.
7. Quando non è possibile individuarne il proprietario, il cane vagante su area pubblica o aperta al pubblico è catturato e dato in custodia al rifugio per animali randagi, dopo i previsti controlli sanitari. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia vengono addebitate allo stesso.
8. I cani impiegati nella pastorizia per radunare il bestiame ed i cani da caccia nelle località fuori del centro abitato, quando in epoca consentita sono accompagnati dal detentore autorizzato alla pratica venatoria e si trovino nell'atto di caccia, circolano senza guinzaglio e museruola.
9. Chi viola le disposizioni del comma due è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 ad € 360,00.
10. Chi viola le disposizioni degli altri commi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 29

Gatti

1. Per colonia felina s'intende un gruppo di gatti liberi e frequentanti abitualmente lo stesso luogo.
2. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti sono effettuati in collaborazione con l'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, eventualmente avvalendosi d'Associazioni protezionistiche, per esigenze sanitarie o significative variazioni nella pianificazione urbanistica.
3. Chi si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti rispetta le norme per l'igiene del suolo pubblico e privato evitando la dispersione di alimenti e pulendo la zona dove i gatti vengono alimentati.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

CAPO VI

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE

Art. 30

Vigilanza

1. L'Amministrazione comunale controlla le attività produttive e di servizio nelle quali sono utilizzati macchinari o strumenti rumorosi o sono prodotte vibrazioni, polveri e odori.
2. L'Amministrazione comunale, se accerta disturbi ai cittadini o danni all'ambiente, impartisce idonee prescrizioni.
3. Qualora non si ottemperi alle prescrizioni dell'Amministrazione comunale o non sia praticabile alcuna soluzione tecnica è ordinata la limitazione dell'attività e, nei casi più gravi, la sua cessazione.

Art. 31

Limiti temporali per l'esercizio di attività

1. Qualsiasi attività produttiva comportante la diffusione di rumori, vibrazioni, odori o polveri, qualora non diversamente disposto, è sospesa dalle ore dodici alle ore tredici e dalle ore venti alle ore otto del giorno successivo.
2. Nei periodi dal 15 dicembre al 15 gennaio e dal 15 giugno al 15 settembre, gli orari di sospensione di cui al comma 1 vengono così modificati dalle ore dodici alle ore quindici e dalle ore diciannove alle ore nove del giorno successivo.
3. L'Amministrazione comunale, valutati i singoli casi, può autorizzare eventuali deroghe o prescrivere ulteriori limitazioni.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 32

Rumori e vibrazioni da attività domestiche

1. L'uso nelle abitazioni di elettrodomestici e altri strumenti che trasmettono vibrazioni significativamente percepibili presso un novero rilevante di abitazioni contigue è sospeso dalle ore ventuno alle ore sei del giorno successivo.
2. Gli apparecchi di diffusione vocale e sonora sono utilizzati solo in ambiente chiuso.
3. L'uso di strumenti musicali all'interno di abitazioni è consentito dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore sedici alle ore venti.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 33

Esercizi pubblici e attività commerciali

1. Negli esercizi pubblici e nelle attività commerciali gli apparecchi di diffusione vocale e sonora, con o senza amplificazione, sono utilizzati in ambiente chiuso.
2. L'Amministrazione comunale può autorizzare in deroga a questo criterio la diffusione sonora di musica di sottofondo attraverso impianti elettroacustici di moderata potenza all'esterno degli esercizi pubblici all'interno della fascia oraria tra le diciotto e le ventidue, nel rispetto dei limiti previsti dalla delibera di classificazione acustica del territorio c.d. "zonizzazione acustica". Tali autorizzazioni ed eventuali deroghe ai sensi dell'art. 37 comma 5 del regolamento potranno essere concesse solo qualora non risultino in contrasto con concomitanti manifestazioni pubbliche o altre attività rumorose precedentemente autorizzate. Potrà essere negato il rilascio di nuove autorizzazioni ovvero potranno essere riformate o revocate le autorizzazioni già rilasciate ai gestori degli esercizi per i quali siano state accertate situazioni di disturbo e/o violazioni alle prescrizioni impartite negli stessi titoli.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 34

Dispositivi acustici antifurto installati negli edifici

1. I dispositivi acustici antifurto installati in edifici sono regolati in modo che la durata del segnale acustico di allarme non superi complessivamente i cinque minuti.
2. Chi viola la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 35

Uso di petardi e materiali pirotecnici

1. Petardi e materiali pirotecnici sono usati con modalità tali da non compromettere l'incolumità delle persone e degli animali.
2. L'uso di petardi e materiali pirotecnici è ammesso dalle ore dieci alle ore dodici e dalle ore sedici alle ore venti, salva la deroga dalle ore venti del 31 dicembre alle ore tre del primo gennaio. Il presente comma non si applica alle attività connesse ai "fuochi d'artificio classificati".
3. E' vietato lanciare o usare oggetti e sostanze atte ad offendere o danneggiare persone e cose.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 36

Giochi rumorosi

1. I giochi rumorosi sono ammessi nelle fasce orarie dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore quattordici alle ore ventuno ad eccezione di:
 - a) quelli rientranti nell'attività scolastica;
 - b) quelli praticati nell'ambito di impianti sportivi.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 37
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono attività rumorose a carattere temporaneo:
 - a) le attività lavorative saltuarie, o a tempo determinato, o legate ad ubicazioni variabili, quali cantieri edili e stradali;
 - b) le attività di piccola manutenzione o loro analoghe quali l'utilizzo di macchine tagliaerba, taglialegna, strumenti, attrezzature e macchine rumorose in genere, in ambiente chiuso o esterno;
 - c) le manifestazioni ed attività ricreative quali feste campestri, popolari e rionali, di beneficenza, di partito, sindacali, raduni e sagre;
 - d) le manifestazioni quali concerti a livello locale e nazionale, spettacoli musicali, gare musicali e vocali;
 - e) le gare motoristiche;
 - f) le attività di modellismo in ambiente esterno con uso di motori a scoppio o elettrici;
 - g) le attività di spettacolo mobili quali le attrazioni dello spettacolo viaggiante, il luna park, il circo e le manifestazioni motoristiche svolte anche nell'ambito d'esposizioni e fiere;
 - h) la pubblicità fonica commerciale nei centri abitati per mezzo d'impianti d'amplificazione sonora fissi o mobili;
 - i) le operazioni di pulizia e lavaggio di strade e piazze e la manutenzione del verde pubblico.
2. Ai fini del presente regolamento si definiscono edifici sensibili le strutture sanitarie ed assistenziali e quelle adibite a servizi educativi, comprese le aree di pertinenza.
3. Ai fini del presente regolamento sono idonei quei siti nell'ambito dei quali, per le loro dislocazioni e specifiche caratteristiche, nonché per la presenza di particolari accorgimenti è autorizzabile, in deroga, lo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1, lettere c) e d).

Art. 38
Cantieri edili, stradali e simili

1. Le attività di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), del presente regolamento sono svolte:
 - a) nei giorni feriali dalle ore sette alle ore dodici e dalle ore tredici alle ore venti;
 - b) nelle giornate festive e domenicali e nei periodi turistici dal 15 dicembre al 15 gennaio e dal 15 giugno al 15 settembre dalle ore nove alle ore tredici e dalle ore quindici alle ore diciannove;
2. L'Amministrazione comunale accorda deroghe d'orario per particolari lavorazioni. In questi casi, ove possibile, il cantiere è munito d'idonee schermature fonoassorbenti.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ove tecnicamente compatibili, sono impiegati macchinari ed attrezzature di tipo silenzioso.
4. Il presente articolo non è applicato alle attività svolte ad almeno seicento metri dalle abitazioni.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 ad € 360,00

Art. 39
Attività di piccola manutenzione e simili

1. Le attività di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), del presente regolamento possono essere svolte, in ambiente chiuso ed esterno dalle ore otto alle ore tredici e dalle ore quattordici alle ore diciannove;
2. Il presente articolo non è applicato alle attività svolte ad almeno duecento metri dalle abitazioni.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 40

Servizi di pubblica utilità

1. Le disposizioni del presente capo non riguardano i servizi di manutenzione urgente di qualunque natura eseguiti dal Comune sia in amministrazione diretta che attraverso ditte appaltatrici o erogatrici di pubblici servizi.

CAPO VII ATTIVITÀ AGRICOLA

Art. 41

Norme per l'utilizzo d'antiparassitari e presidi sanitari

1. E' consentito l'utilizzo di antiparassitari e presidi sanitari esclusivamente per scopi agricoli ed ornamentali, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse sull'etichetta di ciascuna confezione, soprattutto rispettando dosaggi e tempi di carenza. Chiunque impieghi prodotti fitosanitari deve adottare ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità ed il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.
2. E' vietato l'uso di insetticidi, acaricidi e diserbanti durante la fioritura dei frutteti.
3. E' vietato raggiungere con le miscele antiparassitarie, in sede di preparazione e di irrorazione, edifici pubblici o privati e luoghi pubblici.
4. I trattamenti sono effettuati nella situazione di calma di vento.
5. E' ammesso l'utilizzo di atomizzatori e nebulizzatori solo a distanza superiore a trenta metri da abitazioni, edifici o luoghi pubblici e altri fondi privati. A distanza minore di trenta metri è ammesso il trattamento solo con mezzi manuali (lance) a pressione moderata, indirizzando il getto verso il fondo agricolo o utilizzando la modalità del trattamento localizzato.
6. I trattamenti nella fascia di trenta metri dal confine sono vietati dalle ore otto alle ore diciassette. La disposizione non si applica quando ricorrono situazioni di emergenza segnalate dal servizio tecnico competente.
7. Chiunque effettui il trattamento con prodotti fitosanitari deve:
 - a) porre la massima attenzione affinché non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, interrompere il trattamento;
 - b) evitare l'utilizzo in condizione di temperatura elevata;
 - c) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata d'aria allo sviluppo vegetativo e regolare il flusso affinché investa con le gocce erogate solo la vegetazione;
 - d) adottare tutte le precauzioni per evitare la perdita di miscele e schiume lungo le strade;
 - e) spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strada;
 - f) controllare accuratamente lo stato e mantenere efficienti le chiusure e le condutture (rubinetti, giunti, ecc.) delle macchine usate.
8. Le miscele sono preparate unicamente presso l'azienda agricola, all'aperto o in locali ben ventilati.
9. E' vietato preparare miscele in fontane, corsi d'acqua, pozzi ed opere di presa di acquedotti ed in prossimità dei medesimi.
10. E' vietato il lavaggio delle attrezzature impiegate per l'irrorazione nei luoghi indicati al comma precedente e comunque laddove vi sia il rischio di contaminare falde o corpi idrici destinati all'approvvigionamento idro-potabile. E' proibita la formazione di pozzanghere. Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata è effettuato in modo che la miscela, non trascinata ed il bocchettone di carico sia munito di apposito coperchio di tenuta.
11. I prodotti antiparassitari e fitosanitari sono conservati in idonei bacini di contenimento.
12. Le miscele residue ed i contenitori vuoti venuti a contatto con i prodotti fitosanitari sono smaltiti nel rispetto delle disposizioni vigenti per i rifiuti speciali.
13. E' vietata la diffusione di presidi sanitari con mezzi aerei.
14. L'Amministrazione comunale può concedere deroghe alle disposizioni riguardanti le distanze da rispettare nell'effettuazione dei trattamenti, purché vengano adottati idonei sistemi per circoscrivere la diffusione dei prodotti fitosanitari.
15. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 ad € 360,00.

Art. 42
Apicoltura

1. Per il posizionamento e le distanze da tenere tra gli alveari, gli apicoltori/detentori devono rispettare quanto previsto dal codice civile e dalle leggi provinciali.
2. Gli apiari collocati in prossimità di abitazioni, strade ed aree di pubblico passaggio devono essere recintati.
3. Chi viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 43
Spargimento letame e/o assimilabili

1. La distribuzione sul suolo adibito ad uso agricolo del letame proveniente dalle aziende agricole deve essere attuato in modo da evitare danneggiamento alle acque superficiali e sotterranee.
2. Non è consentito effettuare lo spargimento del letame in tutto il territorio comunale:
 - a) a mt. 5 da corpi di superfici d'acqua;
 - b) a mt. 5 da attingimenti privati ad uso potabile utilizzati;
 - c) a mt. 5 da sorgenti e pozzi pubblici;
 - d) a mt. 5 dalle abitazioni ed attività turistiche ricettive;
 - e) su terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati.
3. Lo spandimento del letame non deve superare l'effettivo fabbisogno fisiologico delle colture. A tal fine, devono essere di norma privilegiate applicazioni periodiche in funzione del tipo di suolo e coltura nonché della capacità di assorbimento de terreno.
4. In tutto l'arco dell'anno non è consentito effettuare pratiche di spargimento di cui ai commi precedenti nei giorni festivi (a ridosso di attività turistico/ricettive anche nei giorni prefestivi); è inoltre fatto divieto assoluto nei periodi che vanno dal 15 dicembre al 15 gennaio (termine derogabile dall'amministrazione in caso di situazione metereologica straordinaria) e dal 15 luglio al 31 agosto.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 1.500,00.

Art. 43 bis
Spargimento di liquami

1. La distribuzione sul suolo ad uso agricolo del liquame proveniente dalle aziende agricole deve essere attuato in modo da evitare danneggiamento alle acque superficiali e sotterranee.
2. Non è consentito effettuare lo spargimento di liquami nei terreni:
 - a) A mt. 10 da corpi d'acqua superficiali;
 - b) A mt. 5 da strade comunali e provinciali;
 - c) A mt. 5 a valle di sorgenti, pozzi ed attingimenti d'acqua pubblici o privati su utilizzati ed ad uso potabile;
 - d) A mt. 200 a monte di sorgenti, pozzi ed attingimenti d'acqua pubblici o privati su utilizzati ed ad uso potabile;
 - e) A mt. 10 da abitazioni isolate se non di proprietà dell'azienda;
 - f) A mt. 20 da centri e nuclei abitati;
 - g) A mt. 30 da strutture adibite ad attività turistico/ricettive;
 - h) Su terreni geati, innevati, saturi d'acqua e inondati.

3. Lo spandimento del letame non deve superare l'effettivo fabbisogno fisiologico delle colture. A tal fine devono essere di norma privilegiate applicazioni periodiche in funzione del tipo di suolo e coltura nonché della capacità di assorbimento del terreno.
4. In tutto l'arco dell'anno non è consentito effettuare le pratiche di cui ai commi precedenti nei giorni festivi (se a ridosso di attività turistico/ricettive anche nei giorni prefestivi); è di fatto inoltre divieto assoluto nei periodi che vanno dal 15 dicembre al 15 gennaio (termine derogabile dall'amministrazione in caso di situazione metereologica straordinaria) e dal 15 luglio al 31 agosto.
5. Al fine di una più corretta gestione della concimazione dei prati, è consentito lo spargimento del liquame dal 15 aprile (in occasione del termine dello sfalcio) fino al 15 luglio con l'impegno di completare la copertura delle zone interessate dallo sfalcio nel minor tempo possibile ed esclusivamente dalle ore diciannove alle ore sette del giorno successivo (non è consentito lo spargimento durante il giorno).
6. Chi viola le disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 500,00 ad € 1.500,00.

CAPO VIII

DISCIPLINA DI ALTRE ATTIVITA'

Art. 44

Commercio itinerante

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, del commercio itinerante è vietato:
 - a) nei centri abitati al fine di garantire la sicurezza della circolazione pedonale e la tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, paesaggistico ed ambientale;
 - b) dove è vietata la sosta ai sensi del codice della strada ed ovunque la fermata di un veicolo costituisca pericolo o intralcio per la circolazione e non vi sia spazio sicuro per la sosta degli acquirenti;
 - c) davanti agli ingressi di ospedali, case di cura, luoghi di culto o dedicati alla memoria dei defunti, per motivi di sicurezza stradale e di tutela ambientale e monumentale;
 - d) in luoghi non opportunamente pavimentati e soggetti a sollevamento di polvere, nonché in prossimità di scavi o cantieri o di fonti di inquinamento, per motivi igienico - sanitari e di sicurezza;
 - e) all'interno di parchi pubblici, aperti o recintati, compresi i viali e le strade di attraversamento, per motivi di tutela paesaggistico - ambientale;
 - f) a distanza inferiore a cento metri dai parchi di divertimento, a cinquanta metri da strutture installate per manifestazioni sportive, ricreative, religiose, culturali, popolari e patronali e a trecento metri da fiere e mercati, per motivi di sicurezza e di polizia stradale; sono escluse dai divieti le attività di vendita svolte dagli imprenditori agricoli singoli o associati;
 - g) nei luoghi indicati alle lettere a), e), e f) il commercio ambulante è esercitato previo il rilascio del permesso temporaneo.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 ad € 360,00. In caso di reiterazione annuale della violazione, si applica inoltre la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività secondo quanto previsto dalla vigente normativa provinciale in materia di commercio.

Art. 45

Esposizione presso edicole

1. L'esposizione di, fogli di giornale o di riviste, locandine è ammessa utilizzando espositori collocati sui muri esterni, sulle pareti e vetrine di edicole e chioschi.
2. La collocazione su area pubblica, nei pressi dell'edicola, di espositori a cavalletto è concessa dall'Amministrazione comunale a condizione che gli espositori abbiano un ingombro massimo alla base di metri quadrati zero virgola cinquanta ciascuno e non costituiscano intralcio o pericolo agli altri utenti della strada.
3. La concessione si intende rilasciata a tempo indeterminato, salvo rinuncia o revoca.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 46

Mercati/Fiere utilizzo attrezzature

1. Nelle fiere e nei mercati è vietato l'utilizzo di generatori a scoppio di corrente elettrica.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 ad € 360,00.

CAPO IX

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 47

Norme di convivenza

1. E' vietato sul territorio comunale:
 - a) rimuovere, spostare o manomettere panchine, fioriere e altre strutture poste a servizio dei cittadini su area pubblica;
 - b) mendicare nelle fiere e nei mercati, davanti a edifici pubblici, ospedali, scuole, case di cura, luoghi di culto o destinati alla memoria dei defunti;
 - c) sporcare i gabinetti pubblici;
 - d) lavare veicoli al di fuori delle aree appositamente attrezzate;
 - e) esporre oggetti bagnati o innaffiare fiori o piante su terrazzi, balconi, davanzali aggettanti su aree pubbliche senza adottare le opportune precauzioni per evitare lo stillicidio;
 - f) per i maggiori di anni dodici utilizzare gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini;
 - g) utilizzare gli impianti e le attrezzature ludico - ricreative e sportive in modo difforme da quanto stabilito dall'Amministrazione comunale;
 - h) sputare sulle strade e loro pertinenze e su aree a pubblico transito.
 - i) Al fine della tutela della infrastrutture, fisse e mobili, di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, si dispone il divieto di stazionamento ed occupazione, se non per l'utilizzo delle stessi, degli spazi ivi previsti, nonché il relativo ed immediato allontanamento da parte delle autorità competenti.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 48

Residenza nelle attività turistico ricettive

Nelle strutture adibite ad attività turistico ricettive di qualsiasi genere, non è consentito stabilirvi la dimora abituale (residenza) a pena di decadenza del titolo autorizzativo.

Art. 49

Collocazione della segnaletica mobile a treppiede

1. È prevista la possibilità di posizionare una segnaletica rimovibile anche bifacciale a treppiede con dimensione massima 100 cm in altezza e 60 cm in larghezza semplicemente appoggiata e non fissata su suolo comunale o privato (previa autorizzazione dei proprietari) in maniera e posizione tale da non dar luogo a intralcio o pericolo per il traffico stradale e pedonale.
Tale segnaletica potrà essere utilizzata solo al fine di indicare il percorso per raggiungere gli alberghi, i ristoranti e gli esercizi pubblici aperti, limitatamente ai soli giorni di effettiva apertura degli stessi e nel numero massimo di un cartello posto a non oltre 50 mt dall'attività.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla normativa prevista dal Codice della Strada, dal P.R.G. e dal "Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni". Per le violazioni in cui non è prevista una specifica sanzione riferita alle citate normative, si soggiace ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 240,00.

Art. 50

Abrogazioni

1. Dalla data d'entrata in vigore del regolamento sono abrogati il Regolamento di Polizia Urbana precedentemente approvato.
2. Parimenti è abrogata ogni altra disposizione dei regolamenti comunali e delle Ordinanze Sindacali vigenti alla data di adozione ed incompatibile con il presente Regolamento.